

04080



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 22763/2012

Cron. 408

Rep.

Ud. 13/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO PICCININNI - Presidente
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - PU
Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SCODIPPI - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22763-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2015

contro

125

SPA in persona del Presidente del C.d.A. pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 134/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fallimenti e Società.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 14.7.2011 che, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della cassazione del pregresso pronunciamento della medesima CTR in data 13.12.2004, ha nuovamente respinto l'appello dell'ufficio nei confronti della sentenza di primo grado, che, su ricorso della _____ s.p.a., società produttrice di billette di alluminio, aveva annullato l'avviso di accertamento notificato alla stessa a seguito, tra l'altro, del rinvenimento di "un quadernone", in uso al responsabile tecnico della società, _____ in cui erano state annotate in difformità dalle scritture di magazzino, gli effettivi quantitativi di billette prodotte negli anni 1995 e 1996.

La CTR, pur prendendo atto delle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, afferenti alle dichiarazioni del cliente _____ alle annotazioni del " _____, all'accertamento della produzione effettuato nel corso di un sopralluogo con lo stesso _____ alla perizia di parte e alla valutazione delle situazioni di dubbio in favore dell'ufficio, ha creduto comunque di dover reiterare il già pronunciato rigetto del gravame, poiché, sebbene "i dati recepiti in atti costituiscono forti elementi indiziari di irregolarità tributaria ..., tuttavia tali dati ... sono insufficienti per condurre a determinare con certezza la effettiva quantità dell'ulteriore prodotto, venduto in nero e/o commercializzato tramite evasioni fiscali". Ricordato perciò che nella specie si è "soltanto in presenza di elementi indiziari ed intuitivi portati dall'amministrazione finanziaria non supportati da altre contestazioni inerenti la tenuta della contabilità aziendale" né da contestazioni di altra natura, la CTR ha inteso replicare agli specifici rilievi del giudice di legittimità, precisando che le dichiarazioni del _____ - peraltro contrastanti con altre dichiarazioni di terzi e rilasciate da soggetto ritenuto inattendibile - "costituiscono meri indizi



non ignorabili nel contesto del convincimento conclusivo, ma non fondamentali né idonee a costituire prova certa e incontrovertibile delle evasioni fiscali in generale ..." e, quanto alle annotazioni del "quadernone", che "la valenza probatoria di tale quadernone e delle annotazioni in esso è stata messa in dubbio da plurime analisi peritali, di parte e d'ufficio, a causa delle approssimazione numerarie e contabili che frequentemente vi si rilevano" ed in ogni caso perché "il tecnico mai appose annotazione alcuna nel quadernone che potesse avere riferimento certo al peso prodotto finito ottenuto dalle fusioni giornaliere o mensili". Dirimente è poi, a giudizio della CTR, la ctu disposta nel corso di altro giudizio e prodotta dalla parte con memoria del 12.1.2010, poiché, sebbene essa si riferisca al "quadernone" per le registrazioni che vi figurano relative agli anni 1998 e 1999 e sia "pertanto quasi ininfluyente nell'odierno giudizio", "tuttavia lascia intravedere quanto i consulenti stessi ebbero ad affermare ... che le annotazioni del tecnico nei diversi anni di tenuta del brogliaccio non possono costituire elementi certi e idonei e attendibili sotto il profilo tecnico-produttivo", con ciò legittimando la conclusiva opinione che "la stessa Corte di Cassazione, qualora la CTU le fosse stata sottoposta in esame avrebbe motivato diversamente il proprio giudicato".

L'odierna ricorso agenziale è affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte privata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. la nullità dell'impugnata sentenza pronunciata in violazione dell'art. 384 c.p.c., perché la CTR, venendo meno alle indicazioni della sentenza di rinvio, ha negato che, in difetto altri riscontri, "il quadernone possa concretare prova del peso del prodotto delle colate", e ciò malgrado nella sentenza di rinvio si fosse



affermato in relazione all'art. 2709 c.c. il principio che "la c.d. contabilità in nero costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore (nella specie il quadernone) rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 D.P.R. 600/73 ovvero dagli artt. 54 e 55 D.P.R. 633/72" (primo motivo); e ha considerato le dichiarazioni del _____ - socio al 50% di _____ che si era resa acquirente in nero di vari quantitativi di billette cedutegli da _____, "ritenendole indizio sì, ma non conclusivo, senza mai conmetterle in alcun modo con gli altri indicati dalla Ecc.ma Corte e soprattutto non ha tenuto in alcun conto il contegno del _____ in sede di ricostruzione, fatta dai verificatori, del prodotto (grezzo e finito)", e ciò, ancora una volta, sebbene la Corte avesse avvertito che le dichiarazioni del _____ non potevano essere disattese perché genericamente discordanti con le dichiarazioni rese da altri, risultando al contrario "concordanti con gli elementi indiziari emersi dalla lettura del quadernone e dalla ricostruzione della produzione effettuata con l'assistenza del _____ a" e avesse censurato il silenzio sulla posizione del _____ "un tecnico che conosceva bene il ciclo di produzione e che godeva della fiducia assoluta dei responsabili della società avendo la custodia del ripetuto quadernone" (secondo motivo).

2.2. Premesso che secondo il corrente insegnamento di questa Corte "il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ovvero per entrambe le ragioni" (13719/06; 25686/14; 29606/14) e che "nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto



uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità" (17790/14; 12817/14; 8381/13), è convinzione del collegio che la denunciata inosservanza del principio di diritto che con entrambi i motivi si imputa al giudice del rinvio, chiedendo che si dichiari la nullità della sentenza emessa in quella sede per violazione di legge, sia fondatamente argomentabile in relazione al primo motivo di ricorso e debba invece essere disattesa in relazione al secondo.

2.3. Invero con il progressivo ricorso definito da questa Corte con sentenza 25103 del 13.10.2008 l'Agenzia odierna ricorrente, impugnando analogo pronunciamento della CTR Lombardia si era doluta della falsa applicazione di legge in relazione all'art. 39 D.P.R. 600/73 e agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché, come pure riporta la sentenza di annullamento "della carenza e della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata". Il duplice vizio denunciato in guisa di errore di diritto e di vizio motivazionale, ancorché entrambi fossero giudicati parimenti fondati, portava la Corte, pur senza ricorrere a formali enunciazioni, a formulare un principio di diritto - cui, per i visti limiti il giudice del rinvio avrebbe dovuto obbligatoriamente attenersi nel prosieguo - solo con riguardo al primo motivo, raccomandando viceversa, in



accoglimento del secondo motivo e perciò della ivi ritenuta carenza motivazionale della sentenza impugnata, che il giudizio di rinvio colmasse le lacune argomentative riscontrate in essa, debitamente puntualizzate dalla Corte, con riferimento alle dichiarazioni del ("disattese sulla base di una motivazione apodittica ed insufficiente"), alla validità del metodo utilizzato per la ricostruzione della produzione (riguardo al quale "la motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente"), alla posizione del ("nessun cenno, poi, viene fatto alla posizione del ") e all'acritico recepimento delle risultanze peritali di parte ("la motivazione è insufficiente perché il giudice di merito avrebbe dovuto farsi carico di esplicitare le ragioni per le quali la perizia è apparsa convincente ed in grado di superare il carico indiziario di segno contrario"). Al contrario in relazione alla denunciata violazione di legge la Corte trovava modo di ribadire un proprio consolidato indirizzo e di affermare perciò che "in linea di principio, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore nella specie, il "quadernone", rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 dovendo comprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria." (Cass. 23610/2006; conf. 19329/06, 4329/03, 19598/03, 13582/01, 11459/01), ricordando altresì che, in caso di rinvenimento di contabilità "non ufficiale", le situazioni di dubbio non si possono risolvere in danno dell'ufficio, posto che l'onere della prova è a carico del contribuente".

2.4. Pur in difetto di un'esplicita formulazione è dunque evidente che un



principio di diritto in grado di vincolare il successivo deliberato del giudice del rinvio venga affermato dalla Corte solo in relazione alla denunciata violazione di legge, poiché solo con riguardo ad un vizio di individuazione della norma da applicare alla fattispecie o di sussunzione della fattispecie in una norma si realizza la funzione istituzionale che l'ordinamento processuale affida alla Corte di Cassazione. Ed è perciò in ragione della necessità di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto oggettivo che si giustifica la pronuncia di annullamento della sentenza che immotivatamente vi si discosta e l'adozione del comando nomofilattico a cui il giudice del rinvio è obbligato per efficacia di legge e per superiore forza dell'ordinamento processuale ad adeguarsi nel rinnovazione del giudizio di merito che abbia luogo avanti a sé. Come visto, invece, analogo limite non si dà laddove l'annullamento della sentenza di merito pronunciato in sede di legittimità investa la motivazione della sentenza impugnata perché in tale ipotesi, nei limiti dei fatti dedotti ed acquisiti al processo, stante il carattere tendenzialmente chiuso del giudizio di rinvio, il giudice del rinvio riprende la sua libertà di valutazione potendo valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata.

Questo porta il Collegio a credere, come si è già anticipato, che la denunciata violazione dell'art. 384 trovi rispondenza nei fatti processuali con riguardo al principio di diritto escerpibile dal riportato passo motivazionale della sentenza di annullamento in guisa del quale la Corte aveva inteso ricordare al giudice del rinvio che secondo la propria consolidata giurisprudenza la cd. "contabilità in nero" (vale a dire nella fattispecie il quadernone) è da ricomprendersi tra le scritture contabili dell'impresa disciplinate dall'art. 2709 e seguenti del codice civile, che essa fa conseguentemente prova di quanto vi è scritto nei confronti dell'imprenditore, che costituisce perciò un valido



supporto indiziario a cui può appellarsi il fisco nella sua azione accertatrice, che spetta quindi al contribuente dare la prova contraria in grado di sovvertire il responso e infine che "le situazioni di dubbio non si possono risolvere in danno dell'ufficio". Rispetto a questo quadro di diritto, che imponeva al giudice del rinvio di fare nella specie un esatto governo dell'onere della prova, la sentenza impugnata mostra di reiterare il medesimo errore in cui era già incorsa la pregressa sentenza d'appello, in particolare non attendendosi al principio che, fermo il valore indiziario delle annotazioni extracontabili e che compete perciò al contribuente fornire la prova del contrario, "le situazioni di dubbio non si possono risolvere in danno dell'ufficio". Tutt'altro è invero l'opinione fatta propria dal giudice del rinvio che muovendo dalla premessa secondo cui, pur se i dati recepiti in atti costituiscono "forti elementi indiziari di irregolarità tributaria", nondimeno essi "sono insufficienti per condurre a determinare con certezza le effettive quantità dell'ulteriore prodotto venduto in nero e/o commercializzato tramite evasioni fiscali che fosse", si spinge a sostenere - in ciò contravvenendo all'*imput* impartito dalla Corte - che "in assenza di prove certe, precise documentali e concordanti, come nel caso di specie in presenza soltanto di elementi indiziari ed intuitivi portati dall'A.F. non supportati da altre contestazioni inerenti la tenuta delle contabilità aziendali né da contestazioni di operazioni bancarie sospette della né da riscontri di operazioni interaziendali irregolari, le situazioni di dubbio non debbono scaturire in onerosi se non impossibili prelievi fiscali sanzionati", per poi concludere, in altrettanto contrasto con quanto deliberato dal giudice di legittimità nella sentenza di annullamento, che "tale quadernone di appunti ... non ha ottenuto riscontri concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.", non essendo invero stata provata dai verificatori che la ipotizzata maggior produzione delle billette risultante dalla indagine di polizia tributaria fosse stata effettivamente prodotta, venduta in nero, ovvero parzialmente rifiuta perché difettosa.



2.5. Dunque *in parte qua* ovvero limitatamente al primo motivo di ricorso la violazione imputata alla sentenza impugnata è fuori discussione, poiché ritenendo che la prova indiziaria offerta dalle annotazioni contenute nel quadernone fosse bisognevole di ulteriori apporti probatori, il nuovo deliberato del giudice di appello non si allinea ai diversi principi dell'idoneità probatoria della documentazione non ufficiale dell'impresa e della necessaria risoluzione delle situazioni dubbio in favore dell'erario affermati viceversa dalla sentenza di annullamento.

L'accoglimento del motivo comporta che nella rinnovazione del giudizio di merito il giudice del rinvio si attenga al seguente principio di diritto: "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore (nella specie, il "quadernone"), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 dovendo comprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, in ragione del che compete al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, mentre le situazioni di dubbio devono essere risolte in senso favorevole all'ufficio"; e determina altresì l'assorbimento del quarto motivo di ricorso, in quanto la violazione ivi denunciata, insistente sul fatto che nella specie il giudice del rinvio non si era attenuto alle regole vigenti in materia sulla ripartizione dell'onere della prova, è destinata a trovare rimedio nell'adesione del giudice del rinvio all'enunciato principio di diritto.

2.6. Per contro è invece infondata la doglianza che l'impugnante esprime, sempre per violazione dell'art. 384 c.p.c., in ordine al fatto che la CTR, statuendo nei riferiti termini, abbia negato concludenza probatoria alle



risultanze trascritte nel "quadernone", abbia svalutato le dichiarazioni del terzo ed abbia omesso di soffermarsi sulle dichiarazioni ed il contegno del responsabile tecnico, poiché, sebbene con riguardo a queste circostanze la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte avesse riprovato il ragionamento dei giudici di appello, sottolineandone a più riprese, come si è visto, l'insufficienza e talora pure la lacunosità sotto il profilo motivazionale, nondimeno il giudizio espresso nell'occasione dalla Corte era il riflesso della corrispondente censura mossa dal ricorrente, di modo che, una volta decretatone l'accoglimento, annullata la sentenza d'appello che perciò era stata ritenuta viziata e rinviata la causa al giudice di merito, il conseguente giudizio che ha luogo davanti a questo non incontra alcun limite – salvo, ben'inteso, quello discendente dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi – poiché questi riassume, come detto, tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (9617/09; 15542/14; 21343/11).

Poiché in questa ipotesi il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, sarà tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (13719/06; 20100/14; 15203/14), la sentenza emessa in quella sede potrà essere per quel capo nuovamente sottoposta al vaglio di legittimità nella forma del controllo della logicità e della completezza della motivazione, denunciandone se del caso l'omissione, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione a mente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., ma non dà titolo per lamentare la violazione di un



principio di diritto che la Corte, accogliendo il motivo, non avrebbe potuto enunciare, spettando esclusivamente al giudice di merito valutare la concludenza delle risultanze probatorie acquisite al processo. Va perciò ribadito a conclusiva tacitazione della doglianza, come questa Corte ha già avuto modo di affermare che "allorquando la S.C. annulli la sentenza impugnata per insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, il quale è tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice di rinvio, il quale resta libero di accertare nuovi fatti e decidere la controversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi" (2605/06; 20109/14; 2153/11).

3.1. Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 394 c.p.c. si lamenta con il terzo motivo di ricorso, atteso che la CTR, per circoscrivere il rilievo indiziario delle annotazioni figuranti nel "quadernone" e più in generale per svalutare le circostanze emerse in corso di verifica, ha utilizzato "le risultanze di una perizia di ufficio disposta in altro giudizio il 17.3.2009 e depositata dalla controparte nel 2010", giudicando in tal modo sulla base di "un elemento di prova che è stato acquisito al giudizio solo in fase di giudizio di rinvio", in "palese spregio" del divieto di cui all'art. 394 c.p.c.

3.2. Il motivo è fondato.

E' affermazione stabilmente invalsa nella dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di rinvio, che abbia luogo a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, primo comma, c.p.c. costituisca una prosecuzione del giudizio di cassazione, di



modo che esso da un punto di vista istruttorio si configura "quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove" (900/14;), Peraltro se la preclusione è rigidamente vincolante con riguardo alle domande e alle conclusioni già formulate, essendo consentito alla parti prendere nuove conclusioni solo se ne sorga la necessità in conseguenza della sentenza di cassazione (art. 394, terzo comma, c.p.c.), quanto alle prove e, segnatamente, quanto alle prove documentali – della cui indebita introduzione nel giudizio si duole appunto la ricorrente con il motivo in ricognizione – si ritiene che il vincolo preclusivo operi con minore intensità, dal momento che "tale divieto non trova applicazione qualora fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività del genere" (21587/09) e non osta "a che le parti possano depositare documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. o che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore" (12633/14). Se in linea di principio dunque anche con riguardo alle produzioni documentali si deve rimarcare il carattere sostanzialmente chiuso del giudizio di rinvio – di tal ché la violazione di legge imputata alla sentenza impugnata per aver consentito alla parti di produrre in giudizio la perizia d'ufficio espletata in altro giudizio è conclamata –, neppure soppesando la fattispecie alla luce delle riserve che il principio sconta in relazione ai fatti sopravvenuti, alle esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza di annullamento e alla forza maggiore è plausibile una diversa conclusione, atteso che nessuna delle circostanze che secondo la giurisprudenza ricordata da ultimo appaiono invocabili in senso ammissivo è stata concretamente allegata nel caso specifico nel corso del pregresso giudizio di merito. Né la legittimità della produzione a cui si è determinata la resistente in sede di rinvio è altrimenti argomentabile in considerazione dei poteri officiosi che



competono al giudice del rinvio, il quale potendo disporre l'espletamento della c.t.u., potrebbe del pari ammettere la produzione in giudizio della perizia d'ufficio espletata nel corso di altro giudizio, mancando l'allegazione palesemente di conferenza perché la c.t.u. che può essere disposta dal giudice deve avere ad oggetto i fatti accertati nel corso del processo e non i fatti di un altro processo come qui non manca espressamente di osservare lo stesso giudice del rinvio.

E' errato perciò il diverso convincimento fatto proprio dalla sentenza impugnata che, in accoglimento perciò del motivo, andrà conseguentemente cassata con rinvio della controversia al giudice competente che si atterrà per questo capo della decisione al seguente principio di diritto: "la configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, a nulla rilevando in tal senso il potere del giudice del rinvio di disporre l'espletamento di una c.t.u., salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti afferenti alla controversia in decisione, da esigenze istruttorie nascenti dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore".

4.1. Con il quinto motivo di ricorso l'Agenzia lamenta ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. l'insufficienza della motivazione adottata dalla CTR, oltre che per disattendere le percentuali di calo determinate dall'ufficio sulla base dei dati estrapolati dalla perizia, sebbene, per quanto eccetto innanzi, "le risultanze della perizia 17.3.2009 non potessero essere considerate" e non avrebbero potuto in ogni caso essere considerate "senza alcun concreto vaglio critico", anche per negare che nella specie "vi fosse la prova che il peso indicato nel quadernone fosse il peso delle colate",



malgrado fosse stato lo stesso a dichiarare in corso di verifica che "il peso indicato nel quadernone fosse il peso delle colate" e per aver svalutato completamente le dichiarazioni del , "riconoscendo ad esse la natura di indizio" in ragione della sua inattendibilità e del loro contrasto con altre dichiarazioni di testi, quantunque senza offrire al riguardo alcuna ulteriore delucidazione e senza segnatamente considerare che "dichiarendo quel che dichiara il caccia nei gua il cui patrimonio e valore al 50% è suo".

4.2. Il motivo è fondato.

Ricordato invero che il vizio di motivazione in guisa di insufficienza della stessa è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento" (SS.UU. 24148/13) è innegabile nella specie la sussistenza del denunciato vizio motivazionale, essendo la CTR pervenuta a formulare il proprio giudizio in ordine alla illegittimità della ripresa operata dall'ufficio senza una compiuta ponderazione dei molteplici elementi di cognizione offerti a conforto della pretesa esercitata dall'ufficio. In particolare, quanto l'ufficio aveva puntualmente dedotto in ordine alla concludenza probatoria alle risultanze trascritte nel "quadernone", alle dichiarazioni ed al contegno del responsabile tecnico e alle dichiarazioni del terzo, circostanze probatorie non indifferenti nella ricostruzione induttiva della vicenda, come ben aveva rimarcato la sentenza di annullamento, ha trovato solo un flebile, per non dire nullo riscontro nella motivazione della sentenza impugnata. La CTR ha ritenuto infatti di disattendere le risultanze emergenti dal quadernone, ignorando il principio di diritto estrapolabile dalla pronuncia rescindente, oggetto di denuncia con il primo motivo dell'odierno ricorso, e violando, col dare



ingresso alla perizia d'ufficio espletata in altro giudizio, l'art. 394 c.p.c. in materia di limiti del giudizio di rinvio, oggetto di denuncia con il terzo motivo del ricorso. Ha poi omesso di dedicare qualsivoglia attenzione alla posizione del [redacted] e alle dichiarazioni rilasciate dal medesimo in corso di verifica, segnatamente, in ordine al fatto che il peso segnato sul quadernone fosse il peso delle colate delle billette, ancorché la sentenza di annullamento avesse al riguardo fatto notare che le dichiarazioni rese dal medesimo, per il fatto di essere costui "un tecnico che conosceva bene il ciclo della produzione e che godeva della fiducia assoluta dei responsabili della società", costituissero una fonte indiziaria assimilabile alla confessione. Ed ha infine tacitato le dichiarazioni indizianti risultanti dall'escussione in sede di verifica del [redacted] cliente con la propria società [redacted] delle billette prodotte dalla [redacted] giudicandole inattendibili perché tale ritenuto in altri giudizi in quanto agente in "conflitto di interessi" o "per interesse personale" e perché "in contraddittorio (*rectius*: in contraddizione) con altre dichiarazioni di terzi rese sempre ai verificatori", astenendosi tuttavia dall'offrire al riguardo le necessarie puntualizzazioni circa i giudizi in cui il [redacted] era stato ritenuto inattendibile, le ragioni di interesse che lo rendevano tale e i terzi che lo avrebbero smentito, il tutto prescindendo dal fatto che come dedotto dall'ufficio le dichiarazioni rese da costui non erano prive di conseguenze per la società di cui era socio.

Ne discende perciò che in accoglimento del motivo la sentenza qui opposta debba essere cassata anche per vizio motivazionale con la conseguenza che il giudice del rinvio sarà onerato di dare al proprio convincimento un supporto argomentativo adeguato alle risultanze istruttorie in suo possesso.

5. Vanno dunque accolti il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso e vanno dichiarati infondato il secondo ed assorbito il quarto.

Cassata perciò la sentenza impugnata, la causa va rinviata per il doveroso



riesame al giudice territoriale competente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

Accoglie il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara infondato il secondo ed assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lombardia sezione di Brescia che provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 13.1.2015

Il Cons. est.

Dott. Marco Marulli

Il Presidente

Dott. Carlo Piccininni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA